



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

**Modalità attuative del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica di cui al disciplinare di produzione “Acquacoltura Sostenibile” riconosciuto con Decreto Dipartimentale n. 7630 del 4 febbraio 2020.**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 16 che individua i regimi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alle “Norme in materia ambientale”;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

**VISTO** l'articolo 1, comma 1047 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 di attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 luglio 2010 recante «Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura»;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 3 agosto 2011 «Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del 4 agosto 2008, n.148.

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011 recante «Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica, riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione»;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate»;

**VISTO** il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 ter del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto dipartimentale n. 7630 del 4 febbraio 2020 con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione «Acquacoltura Sostenibile»;

**CONSIDERATO** che per rendere operativo il Sistema di qualità nazionale zootecnico relativamente al disciplinare di produzione del «Acquacoltura Sostenibile» è necessario individuare disposizioni inerenti le procedure di adesione degli operatori, il piano di controllo, le strutture di controllo, l'etichettatura del regime di qualità ed altri aspetti inerenti lo stesso regime;

**CONVENUTO** che per «regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata», come indicati nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1047, debbano intendersi i regimi di qualità regolamentati e riconosciuti dalla Commissione UE e/o dallo Stato membro, ivi inclusi i regimi di qualità indicati nell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

**CONSIDERATO** che la richiamata legge n. 296/2006 demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**TENUTO CONTO** della necessità di perseguire gli obiettivi di semplificazione delle attività di controllo, unitamente alla riduzione dei costi amministrativi;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DECRETA

Articolo 1  
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le modalità attuative del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica, regolamentato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011, in relazione al disciplinare di produzione denominato “Acquacoltura Sostenibile”, riconosciuto con decreto dipartimentale n. 7630 del 4 febbraio 2020.

Articolo 2  
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) SQN: Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- b) Disciplinare: disciplinare di produzione denominato “Acquacoltura Sostenibile”, riconosciuto con decreto dipartimentale n. 7630 del 4 febbraio 2020;
- c) Autorità competente per il SQN: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato “Ministero”;
- d) Autorità competenti per la vigilanza: il Ministero e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per le produzioni, ottenute in conformità al disciplinare, ricadenti nel territorio di propria competenza;
- e) Struttura di controllo: ente terzo, indipendente, pubblico o privato, conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, deputato a controllare e certificare la conformità del processo di produzione e/o del prodotto ottenuto in conformità al disciplinare;
- f) Certificato di conformità: atto rilasciato all’operatore mediante il quale la Struttura di controllo dichiara la conformità al disciplinare del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto;
- g) Filiera agroalimentare delle produzioni di acquacoltura (pesci e molluschi bivalvi) di seguito denominata “filiera”: sequenza di fasi e operazioni coinvolte nella produzione, lavorazione, distribuzione e movimentazione del mangime e dell’alimento, dalla produzione primaria al consumo, relativamente al disciplinare;
- h) Operatore: soggetto, singolo o associato, appartenente a una delle fasi della filiera; per operatore associato si intendono le organizzazioni di produttori, le associazioni, le cooperative e i consorzi;
- i) Produttore: operatore, singolo o associato, appartenente alla fase della produzione primaria (allevamento) della filiera;
- j) Gruppo di filiera: insieme di operatori organizzati appartenenti alla filiera che aderiscono al SQN per il disciplinare “Acquacoltura Sostenibile” composto da operatori (singoli o associati) coinvolti in almeno due fasi della filiera, una delle quali rappresentata dalla produzione primaria (allevamento);
- k) Capofiliera: produttore (singolo o associato) a cui è conferito il coordinamento del gruppo di filiera, responsabile della conformità del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto per tutti gli operatori del gruppo di filiera e titolare del certificato di conformità;
- l) Etichettatura: apposizione di un’etichetta sul pesce o sul relativo materiale d’imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita;
- m) Autocontrollo: controllo interno di ogni operatore della filiera che comprende l’adozione delle necessarie misure volte a prevenire rischi nonché la successiva verifica di queste e dei conseguenti requisiti di conformità relativi al processo/prodotto; le attività di autocontrollo sono eseguite secondo un piano di autocontrollo dichiarato adeguato dalla Struttura di controllo al momento dell’adesione dell’operatore al SQN per il disciplinare “Acquacoltura Sostenibile” e sottoscritto dal richiedente; il piano di autocontrollo deve essere redatto conformemente al “Piano di autocontrollo” allegato al decreto dipartimentale n. 7630 del 4 febbraio 2020;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

- n) Sistema di controllo interno: attività di controllo svolta dal responsabile dell'operatore associato o dal capofiliera nei confronti degli operatori del gruppo aderenti al disciplinare. Le attività di controllo interno sono eseguite dal responsabile, o da ispettori appositamente incaricati, secondo un piano di controllo dichiarato adeguato dalla Struttura di controllo al momento dell'adesione dell'operatore al SQN per il disciplinare "Acquacoltura Sostenibile" e sottoscritto dal richiedente;
- o) Piano dei controlli: documento tecnico, redatto in conformità al piano di controllo tipo di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 4 marzo 2011, che riporta le disposizioni operative applicate dalla Struttura di controllo al fine di verificare la conformità dell'operatore alle disposizioni del disciplinare;
- p) Controllo: controllo esercitato da parte di una Struttura di controllo, prescelta dall'operatore, autorizzata dal Ministero; il controllo è esercitato conformemente al piano dei controlli.

Articolo 3  
Requisiti degli operatori

1. L'accesso al SQN in relazione al disciplinare di produzione "Acquacoltura Sostenibile" è volontario e aperto agli operatori dell'Unione europea. Possono aderire al SQN tutti gli operatori con i seguenti requisiti:
- a) essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale/attività dell'impresa congruente: in caso di impresa con sede in uno Stato membro UE diverso dall'Italia, devono essere indicati i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato;
  - b) essere titolare di una partita IVA;
  - c) essere in possesso di ogni altro requisito tecnico-organizzativo previsto dal disciplinare.

Articolo 4  
Obblighi degli operatori

1. Gli operatori singoli che intendono aderire al SQN per il disciplinare "Acquacoltura Sostenibile" devono:
- a) incaricare una Struttura di controllo autorizzata dal Ministero;
  - b) fornire alla Struttura di controllo una dichiarazione in forma scritta di essere a conoscenza del disciplinare e di impegno a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal disciplinare e dal presente decreto;
  - c) gestire e tenere costantemente aggiornate le informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto;
  - d) gestire le informazioni dei pesci e dei molluschi bivalvi allevati secondo il disciplinare;
  - e) predisporre un piano di autocontrollo che deve essere approvato dalla Struttura di controllo incaricata;
  - f) eseguire e documentare le attività di autocontrollo di cui al punto precedente;
  - g) assicurare la corretta etichettatura del prodotto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni del disciplinare;
  - h) conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di ventiquattro mesi, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme;
  - i) consentire alle Strutture di controllo e alle Autorità competenti per la vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni, l'accesso alle sedi aziendali e alla documentazione;
  - j) essere in grado di dimostrare la conformità nel tempo a tutti i requisiti previsti dal SQN.
2. Gli operatori associati che intendono aderire al SQN per il disciplinare "Acquacoltura Sostenibile", oltre a quanto previsto al comma 1, devono:
- a) predisporre un sistema di controllo interno, che deve essere approvato dalla Struttura di controllo incaricata, attuato attraverso periodiche verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche svolte presso le strutture degli operatori aderenti;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

- b) assolvere agli obblighi del sistema di controllo interno, eseguire e documentare le attività di controllo interno di cui alla lettera a);
  - c) gestire la banca dati degli operatori aderenti;
  - d) gestire la banca dati degli animali allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare;
  - e) gestire la banca dati o la registrazione dei quantitativi di prodotto certificato in ingresso e di prodotto venduto per ciascun punto vendita aderente;
  - f) assicurare la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo (allevamenti, macelli, sezionatori, confezionatori, punti vendita).
3. Gli operatori appartenenti a un gruppo di filiera che intendono aderire al SQN per il disciplinare “Acquacoltura Sostenibile”, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, devono designare un Capofiliera (produttore singolo o associato) a cui è conferito il coordinamento del gruppo di filiera, responsabile della conformità del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto per tutti gli operatori del gruppo di filiera e titolare del certificato di conformità.

Articolo 5

Procedura di adesione degli operatori

1. Gli operatori che intendono aderire al SQN per il disciplinare “Acquacoltura Sostenibile” inoltrano apposita richiesta ad una delle Strutture di controllo, autorizzate dal Ministero, attraverso la modulistica predisposta dalla Struttura di controllo stessa e allegando una dichiarazione relativa alla conoscenza del disciplinare e all’assunzione degli obblighi previsti dal SQN.
2. L’operatore associato, nella richiesta di adesione, comunica alla Struttura di controllo prescelta l’elenco dei propri operatori associati interessati ad aderire.
3. I gruppi di filiera presentano la richiesta di adesione al SQN per il disciplinare “Acquacoltura Sostenibile” per il tramite del Capofiliera che, nella richiesta stessa, comunica alla Struttura di controllo prescelta l’elenco degli operatori del gruppo interessati ad aderire.
4. Ogni operatore, singolo o associato, o gruppo di filiera è tenuto a scegliere una unica Struttura di controllo.

Articolo 6

Elenco degli operatori certificati

1. L’elenco degli operatori, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011, è gestito dal Ministero.
2. L’inserimento dell’operatore nell’elenco è effettuato dal Ministero, previa comunicazione della Struttura di controllo degli operatori assoggettati al sistema. La comunicazione è effettuata esclusivamente tramite invio per posta elettronica certificata al Ministero utilizzando l’indirizzo [saq1@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq1@pec.politicheagricole.gov.it) tramite una specifica modulistica resa disponibile dall’Ufficio competente.
3. L’inserimento nel SQN decorre dalla data di rilascio del certificato di conformità.
4. Il Ministero verifica la regolarità e completezza della comunicazione di cui al comma 2 entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso il suddetto termine si applica la disposizione sul silenzio assenso di cui all’articolo 20 della legge 241/1990.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Articolo 7  
Strutture di controllo

1. Le Strutture di controllo già autorizzate dal Ministero al controllo e alla certificazione delle produzioni di qualità regolamentata, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 16 febbraio 2012, manifestano il proprio interesse a certificare le produzioni ottenute in conformità al SQN per il disciplinare "Acquacoltura Sostenibile", allegando il piano dei controlli dettagliato e sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011.
2. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet <https://www.politicheagricole.it> l'elenco delle Strutture di controllo di cui al comma 1.

Articolo 8  
Adempimenti delle Strutture di controllo

1. La Struttura di controllo, previa istruttoria della domanda di ammissione e verifica dei requisiti con esito positivo, inserisce l'operatore nel SQN, rilasciando al medesimo il certificato di conformità.
2. La Struttura di controllo comunica al Ministero i dati identificativi degli operatori di cui al comma 1 entro 30 giorni dal rilascio del certificato di conformità, al fine dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 6 del presente decreto.
3. I recessi, le revoche, le sospensioni ed ogni variazione relativa agli operatori e/o ai certificati di conformità sono comunicati immediatamente al Ministero.
4. Le Strutture di controllo comunicano al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco riepilogativo degli operatori di cui ai commi 1 e 2 assoggettati al proprio sistema di controllo.
5. Le Strutture di controllo rilasciano il certificato di conformità per ciascun operatore singolo o, nel caso di operatori associati o gruppi di filiera, al responsabile/capofiliera.
6. Il certificato di conformità ha validità triennale decorrente dalla data di emissione. La Struttura di controllo entro il termine di 90 giorni provvede a revisionare il suddetto certificato nelle ipotesi di variazione delle informazioni ivi riportate.

Articolo 9  
Vigilanza sulle Strutture di controllo autorizzate

1. La vigilanza sulle Strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Ministero e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emerga che la Struttura di controllo non risulti più in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione è stata concessa l'autorizzazione medesima è revocata.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Articolo 10  
Etichettatura e presentazione

1. Gli operatori in possesso di certificato di conformità, qualora intendano commercializzare il prodotto come SQN, devono riportare obbligatoriamente nell'etichettatura e nel materiale promozionale, oltre alle informazioni previste dalla normativa europea e nazionale, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione del disciplinare: "Acquacoltura Sostenibile", dal logo tipo di seguito riportato:



b) la dicitura: "Sistema di qualità nazionale (o acronimo SQN), riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

c) l'informazione relativa al Paese di nascita (nel caso di molluschi pescati da banche naturali l'origine corrisponde al Paese cui fa riferimento il banco naturale), di allevamento e di confezionamento.

2. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al precedente comma 1, è possibile indicare in etichettatura le seguenti indicazioni:

a) il nome esteso o acronimo della Struttura di controllo e relativo logo;

b) il marchio collettivo unico identificativo del SQN di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011. Tale marchio deve comparire nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo;

c) il marchio privato o collettivo dell'operatore certificato;

d) il nome del produttore singolo o associato o del Capofiliera.

3. Nel caso di operatore associato o di gruppo di filiera, il rappresentante o il Capofiliera è responsabile delle indicazioni riportate nell'etichettatura, di cui al presente articolo, da parte degli operatori aderenti.

4. Il marchio collettivo unico identificativo del SQN di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011 è utilizzabile previo impegno a rispettare lo specifico regolamento d'uso.

5. La Struttura di controllo verifica il rispetto da parte degli operatori del regolamento d'uso del marchio collettivo unico identificativo del SQN di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011.

6. La Struttura di controllo, sia preventivamente che in occasione delle verifiche periodiche presso gli operatori certificati, approva:

a) le modalità di utilizzo delle etichette;

b) il materiale promozionale riportante il marchio collettivo unico identificativo del SQN di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Articolo 11

Conformità dei regimi di qualità regionale al regime nazionale

1. Gli operatori aderenti ai regimi di qualità della filiera di acquacoltura relativa a pesci e molluschi bivalvi riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano possono aderire al SQN relativamente al disciplinare "Acquacoltura Sostenibile" nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. La facoltà di riportare in etichetta sia il marchio del regime di qualità regionale sia il marchio collettivo unico identificativo del SQN di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011, è esercitabile alle seguenti condizioni:
  - a) verifica da parte del Ministero, su richiesta della Struttura di controllo dell'operatore interessato, della conformità del regime di qualità regionale al SQN;
  - b) rispetto del Regolamento d'uso del marchio collettivo unico identificativo del SQN di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011.
3. I regimi di qualità regionali equivalenti al SQN relativamente al disciplinare "Acquacoltura Sostenibile" sono pubblicati sul sito internet del Ministero.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero può emanare disposizioni applicative in merito a:
  - a) modulistica utilizzabile dagli operatori ai fini di semplificare l'istruttoria e le procedure;
  - b) procedure per una gestione informatizzata e coordinata delle comunicazioni da parte delle Strutture di controllo per l'utilizzo delle banche dati esistenti;
  - c) eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi del rischio da inserire nei piani di controllo.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle Strutture di controllo nonché alla normativa vigente in materia di allevamento, produzione ed etichettatura dei pesci e dei molluschi bivalvi.

Il Capo Dipartimento  
Francesco Saverio Abate  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)